

Partita Iva per attività agricole non professionali: via libera ai dipendenti

Gianluca Bertagna Salvatore Cicala

L'apertura di una partita Iva non è vietata al dipendente della Pa a condizione che sia strettamente funzionale all'esercizio non professionale dell'attività agricola.

È questa la conclusione cui giunge il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sezione seconda), con la sentenza n. 5854/2025.

La pronuncia è interessante poiché consolida l'orientamento già espresso in passato dalla magistratura amministrativa e contabile in materia (da ultimo Tar Friuli Venezia Giulia sentenza n.7/2024 e Corte dei Conti per la Sicilia sentenza n. 289/2024).

Il caso oggetto del contenzioso è l'apertura della partita Iva non per svolgere l'esercizio di attività commerciale e/o agricola, ma per soddisfare l'esigenza personale della raccolta di olive su dei terreni di proprietà, per poi procedere al conferimento e alla molitura presso il frantoio locale e trarre olio da destinare solo al fabbisogno familiare.

Questo comportamento è stato ritenuto dal datore di lavoro pubblico in contrasto con le disposizioni concernenti l'esercizio di attività private extraprofessionali, e da qui è seguita la sanzione disciplinare con privazione dello stipendio per alcune giornate.

Il Consiglio di Stato, confermando la pronuncia del giudice di primo grado, ha precisato che questo tipo di attività non è incompatibile con il principio di esclusività del lavoro alle dipendenze delle Pa, atteso che l'articolo 60 del Dpr n. 3/1957 e l'articolo 53 del Tupa vietano espressamente ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici in generale l'esercizio dell'industria e del commercio, ma non l'esercizio dell'attività agricola.

La ratio di questa esclusione dal novero delle attività incompatibili con lo status di dipendente pubblico risiede nel temperamento operato dal legislatore tra il principio di esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente con le esigenze, coesistenti alla titolarità di un fondo rustico e peraltro imposte dalla disciplina europea sugli aiuti agli agricoltori (cosiddetta «condizionalità»), di prendersi cura del terreno (pure tramite terzi incaricati), osservando le ordinarie pratiche agronomiche e di trarre un reddito agrario anche attraverso la trasformazione dei prodotti agricoli.

L'apertura di una partita Iva, pertanto, non è vietata al dipendente pubblico, sempreché strettamente funzionale all'esercizio non professionale dell'attività

agricola per il corretto adempimento delle facoltà e degli oneri connessi alla proprietà di un fondo rustico, esercitato in modo ancillare rispetto al corrispondente assetto dominicale.

Una lettura diversa arrecherebbe un «vulnus» al nucleo essenziale delle prerogative dominicali e all'effettivo esercizio del diritto di proprietà che trova diretta tutela all'interno della Costituzione italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA